CAMERA DEI DEPUTATI N. 4534-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

Presentato alla Presidenza il 19 maggio 1976

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.**
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione	È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione

NOTA: Testo approvato dalla VII Commissione permanente Difesa.
Il Relatore Guadalupi è autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 19 maggio 1976.

del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, *con le seguenti modificazioni:*

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge è aggiunto il seguente:

ART. 3-*bis*.

In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 2 e per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090.

In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età.